

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE EX ARTICOLO 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

TRA

Il Consiglio regionale del Lazio, con sede legale in Roma, Via della Pisana n. 1301, C.F.: 80143490581, nella persona del dott. Lo Fazio Aurelio, cittadino italiano, nato ad [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di direttore del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia” (incarico conferitogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, previa deliberazione di nomina dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21) e, quindi, anche di delegato al trattamento dei dati personali, in nome e per conto del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 411bis, comma 1 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, e legittimato al presente atto

E

il dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, nato a [REDACTED], il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], P.IVA: [REDACTED]

CONSIDERATE:

- la decisione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 3 giugno 2022, n. 3 (Atto di indirizzo per la ricerca di una professionalità esterna in possesso di specifiche competenze in materia di studio, analisi ed elaborazione di dati statistici concernenti il settore penale e penitenziario.);
- la determinazione 26 luglio 2022, n. A00621 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all’amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Prenotazione impegno di spesa.);
- la determinazione 4 ottobre 2022, n. A00840 (Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli. Conferimento incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Impegno di spesa.), con cui si è provveduto, in coerenza con gli atti richiamati nei capoversi precedenti, in particolare:
 - a conferire al dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli, prima meglio identificato, l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

- ad approvare, sotto forma di Allegato A alla determinazione stessa, lo schema di contratto di collaborazione occasionale *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile, di cui il presente contratto costituisce fedele riproduzione, da sottoscrivere con il dott. Fanoli;
- a impegnare e a prenotare l’impegno di spesa, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, necessari al pagamento al dott. Fanoli del corrispettivo previsto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Oggetto dell’incarico)

1. Il dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli (di seguito “soggetto incaricato”), con la sottoscrizione del presente contratto e in coerenza con le determinazioni richiamate in premessa, si impegna a svolgere un incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito: “Garante”), consistenti, in particolare, in attività di:

- a) ricerca, studio, analisi e approfondimento scientifico del sistema penale e penitenziario e, in special modo, degli elementi di criticità e delle problematiche dello stesso nonché delle molteplici e negative ripercussioni che possono discenderne sulla popolazione carceraria;
- b) raccolta ed elaborazione di dati statistici, in modo aggregato e in alcuni casi rappresentati in forma grafica, relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) supporto al Garante, anche in occasione di convegni e seminari scientifici, nella stesura di relazioni/documenti che presuppongano i dati, le informazioni e le notizie acquisiti attraverso le attività di cui alle lettere a) e b).

Art. 2

(Durata dell’incarico)

1. La durata dell’incarico è di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3

(Svolgimento dell'incarico. Disciplina contrattuale. Risoluzione del contratto)

1. L'incarico deve essere svolto personalmente e in piena autonomia dal soggetto incaricato, senza potersi avvalere di sostituti, e risponde esclusivamente al Garante e per, gli aspetti gestionali, al dirigente della struttura amministrativa di supporto al medesimo.

2. Il soggetto incaricato fornisce al Garante e al dirigente della struttura amministrativa di supporto al medesimo una dettagliata relazione sulle attività del presente contratto, contenente indicazioni anche sugli inerenti obiettivi e risultati, rispettivamente:

- a) allo spirare del primo semestre (relazione primo semestre), nei successivi 20 giorni;
- b) alla scadenza del contratto stesso (relazione secondo semestre e relazione finale), nei successivi 30 giorni.

3. È fatto divieto al soggetto incaricato di assumere incarichi che risultino incompatibili con le attività del presente contratto.

4. In caso di inadempimento da parte del soggetto incaricato, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

5. Il soggetto incaricato è tenuto a osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel "Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 marzo 2015, n. 18 (disponibile alla pagina <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=delibereudpdettaglio&id=4854>), e, in particolare, con l'articolo 2, comma 2, lettera a) dello stesso. La violazione degli obblighi derivanti da tale codice costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

6. Il presente contratto è risolto, oltre che nei casi di cui ai commi 4 e 5, quando: senza giustificato motivo, non vengono prodotte entro il termine previsto le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio ai risultati e agli obiettivi previsti.

7. In caso di cessazione anticipata l'Amministrazione è tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Art. 4

(Diritti sull'attività prestata)

1. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati, prodotti, testi e di tutti i contenuti scaturiti dalle attività dal presente contratto essa appartiene al Garante in quanto committente.

2. I risultati ottenuti durante la collaborazione non possono essere in alcun modo divulgati o trasferiti a terze parti, senza previo consenso del Garante.

Art. 5
(Compenso)

1. Il compenso onnicomprensivo annuo lordo spettante per l'incarico è di euro 3.000,00 (euro tremila/zerozero), comprensivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti.

2. Il compenso, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge che gravano sul soggetto incaricato e a cui provvede lo stesso, è liquidato in tre soluzioni, ciascuna di importo pari a euro 1.000,00 (euro mille/zerozero), nei termini di seguito precisati:

- a) la prima, a seguito della sottoscrizione del presente contratto;
- b) la seconda, allo spirare del primo semestre del presente contratto a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
- c) la terza, alla scadenza del presente contratto, a seguito della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

Art. 6
(Riservatezza dei dati e delle informazioni)

1. Il soggetto incaricato ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto, di mantenere la più ampia riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite e sui documenti elaborati nello svolgimento delle attività del presente contratto.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Relativamente al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto nel paragrafo 3 del disciplinare di cui all'Allegato A alla richiamata determinazione 26 luglio 2022, n. A00621 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Prenotazione impegno di spesa.).

Art. 8
(Disposizione finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 9
(Foro competente)

1. Per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione e applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Roma.

Art. 10
(Imposta di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche e da imposta di registro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.) e successive modifiche.

Roma, 10 ottobre 2022

Il soggetto incaricato

Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli
F.to Lorenzo Edoardo Renato Fanoli

Il direttore del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia"

Dott. Aurelio lo Fazio
F.to Aurelio Lo Fazio

“Dichiaro di aver visionato il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche”, prendendo atto che lo stesso è applicabile, ove possibile, anche ai collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico. Accetto le disposizioni recate da detto codice e dichiaro, inoltre, relativamente all'incarico affidatomi, di non trovarmi in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del codice stesso.

Il soggetto incaricato

Dott. Lorenzo Edoardo Renato Fanoli
F.to Lorenzo Edoardo Renato Fanoli